



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



n_dg.GAB.15/10/2014.0034381.U

Alle Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA

CONFSA/UNSA

FP CIDA

DIRSTAT

UNADIS

FED.ASSOMED-SIVEMP

USB PI

FLP

FEDERAZIONE INTESA

S.A.P.Pe.

UIL PA/P.P.

OSAPP

SIDIPE

Si NA.PPe

CISL-FNS

UGL Polizia Penitenziaria

FSA-CNPP

CGIL FP/P.P.

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia".

Si allega, ai fini della prescritta informativa sindacale, la proposta di riorganizzazione ministeriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 10 ter, del Decreto Legge 95/2012 e successive modifiche, corredata delle prescritte relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, trasmessa in data odierna alla Funzione Pubblica.

IL CAPO DI GABINETTO
Giovanni Melillo



Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 2 comma 7 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 112;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150;

Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Rilevato in particolare che ai fini delle riduzioni degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche sono stati esentati i comparti di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 2 comma 10-ter, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della giustizia dalla normativa vigente, nonché con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri adottata nella seduta del ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
- b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;



- c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;
- e) per «direzione regionale» la direzione generale interregionale dell'organizzazione giudiziaria;
- f) per «direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una direzione regionale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.
(*Dipartimenti del Ministero*)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:

- a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
- b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE



Art. 3.
(*Capo del dipartimento*)

- 1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento.
- 2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché:
 - a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del dipartimento; in materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi;
 - b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;
 - c) la contrattazione collettiva.
- 3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresì svolte, in **raccordo** con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché le attività generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in

coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento dell'attività internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali.

4. Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6 è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche complessive del Ministero.

5. Il vice Capo è nominato tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo è conferito nelle forme di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero nelle forme di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.

6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. Con decreto di natura non regolamentare sono previste le modalità di funzionamento della conferenza di cui al periodo che precede, prevedendo che la stessa possa essere convocata dal Ministro. La conferenza è composta dal Capo di Gabinetto e dai Capi dipartimento. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato, il Capo dell'Ufficio legislativo nonché i dirigenti di prima fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.



Art. 4.

(Dipartimento per gli affari di giustizia)

1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; patrocinio a spese dello Stato, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari;

vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; **competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio.**

b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali e internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, **in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate;** contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del dipartimento. **Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3, nonché quelle previste dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;

b) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;

c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629;

d) adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;

e) traduzione di leggi e atti stranieri.

4. Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale è altresì competente per i provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

Art. 5.

(Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)



1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) **Direzione generale del personale e della formazione:** ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale amministrativo tra i distretti delle singole direzioni regionali e trasferimenti da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione generali dei magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle del **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**;

b) **Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie:** determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attività della Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia di Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; predisposizione e attuazione degli atti di competenza del Ministro in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresì una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero, comprese le procedure di formazione del contratto riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. **I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2.**

c) **Direzione generale del bilancio e della contabilità:** adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del *budget* economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al



personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;

d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare e altre attività di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al personale di magistratura; **contenzioso relativo al personale di magistratura.**

e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il responsabile del centro di competenza di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi comunitari e internazionali di settore.

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

a) **rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;**

b) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere *b)* e *c)*, e 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 6.

(Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) **Direzione generale del personale e delle risorse:** assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con



privazione della retribuzione per più di dieci giorni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446; **fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b)**, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e **formulazione dei relativi pareri tecnici.**

b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;

c) Istituto superiore di studi penitenziari: **formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali, e organizzazione delle relative strutture;** attività di studio e relazioni interrelazionali; ufficio stampa e attività collaterali; analisi e rilevazioni statistiche.

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materie di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 7.

(Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale, **delle risorse** e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'attività giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi;

b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

a) **in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformità di indirizzo e omogeneità organizzativa;**

b) attività ispettiva;



c) rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione europea; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 8.

(Organi di decentramento amministrativo)

1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come modificata dal presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni interregionali e i distretti in esse compresi, nonché i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E come sostituita dalla tabella B allegata al presente regolamento.

2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero della giustizia i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 9.

(Funzioni e compiti)

1. Il direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell'amministrazione centrale.

2. Il direttore regionale:

- a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;
- b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa;
- c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
- d) svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell'amministrazione centrale.

Art. 10.

(Risorse finanziarie della direzione regionale)



1. Il direttore regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) un piano di ripartizione, per l'esercizio successivo, delle spese concernenti:

a) il funzionamento della direzione regionale;

b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono tra le direzioni regionali una quota dei fondi stanziati in bilancio nell'ambito del rispettivo centro di responsabilità. Nel corso dell'esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.

3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della direzione generale, sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il direttore regionale può disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati.

4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla direzione regionale competente l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

5. Il direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette all'amministrazione centrale l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

Art. 11.

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.

Art. 12.

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione)

1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;

b) gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;



c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.

Art. 13.

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi)

1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

- a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
- b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
- c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
- d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
- e) gestione degli immobili demaniali;
- f) erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Art. 14.

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica)

1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

- a) attività di controllo delle procedure di raccolta dei dati e delle informazioni finalizzate alla alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- b) supporto alla Direzione generale di statistica analisi organizzativa nel coordinamento e controllo della attività svolta dagli uffici giudiziari strumentale ai compiti previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 15.

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati)

1. Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

- a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica sull'acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle direzioni regionali;
- b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.

TITOLO IV



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al presente decreto.
2. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e **si provvede alla razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza**. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare **si provvede altresì, in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al periodo che precede, alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate**. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché dell'Amministrazione degli archivi notarili, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati; **con i medesimi decreti possono essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono definiti competenze e compiti**. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare **si provvede alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché alla definizione di linee operative omogenee per l'attività di gestione trattamentale**. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede alla riduzione degli uffici ispettivi dell'Amministrazione degli archivi notarili.
3. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55 è abrogato. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ministeriali di cui al comma 2, le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali sono esercitate dall'amministrazione centrale. I contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia e restano attribuiti all'amministrazione centrale. **Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ministeriali di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali**.
5. Alle necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale previste dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 si provvede **anche mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240**.
6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto.



7. La **direzione regionale 3**, con sede in Napoli, esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 1 menzionato nel periodo che precede resta operante **fino alla data stabilita dal decreto di cui al comma 2, primo periodo**.

8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 è sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto.

9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità** e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto. Con successivi decreti di natura non regolamentare il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.

11. **Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare è definito il nuovo modello organizzativo dell'Istituto superiore di studi penitenziari e le relative competenze.**

12. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede all'istituzione, presso l'ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia.

Art. 17.

(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Tabella A (articolo 16, comma 6)
 sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria

<i>Denominazione</i>	<i>Regione</i>	<i>Distretto</i>	<i>Sede</i>
Direzione regionale 1	Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol	Torino, Milano, Brescia, Genova, Venezia, Trieste, Trento e Sezione distaccata di Bolzano, Bologna	Milano
Direzione regionale 2	Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna	Firenze, Ancona, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari, L'Aquila, Perugia, Roma	Roma
Direzione regionale 3	Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia	Napoli, Salerno, Potenza, Campobasso, Bari, Lecce, sezione distaccata di Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina	Napoli



Tabella B (articolo 16, comma 8)
sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

- 1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (sede Torino);
- 2) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Padova);
- 3) Lombardia (sede Milano);
- 4) Emilia Romagna, **Marche** (sede Bologna);
- 5) Toscana, **Umbria** (sede Firenze);
- 6) Lazio, **Abruzzo** (sede Roma);
- 7) Campania (sede Napoli);
- 8) Puglia, **Basilicata**, Molise (sede Bari);
- 9) Calabria (sede Catanzaro);
- 10) Sicilia (sede Palermo);
- 11) Sardegna (sede Cagliari).



Tabella C (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	19
Dirigenti 2^ fascia	378
Totale Dirigenti	397
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	334
Totale Dirigenti	351



Tabella D (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Amministrazione giudiziaria	
Dipartimento per gli affari di giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	16
Dirigenti 2^ fascia	316
Totale Dirigenti	332
Aree	Dotazione organica
Terza area	12.024
Seconda area	26.847
Prima area	4.455

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	332
TOTALE AREE	43.326 di cui 1090 sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO	43.658



Tabella E (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti penitenziari	
Dirigenti generali penitenziari	16
Dirigenti istituti penitenziari	300
Dirigenti Area 1	
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa	29
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.219
Seconda area	2.377
Prima area	93

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	345
TOTALE AREE	4.689
TOTALE COMPLESSIVO	5.034



Tabella F (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	3
Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna – carriera penitenziaria	34
Totale dirigenti	53
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	53
TOTALE AREE	3.478 di cui 109 in sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO	3.531



Tabella G (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Amministrazione degli archivi notarili	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	1
Dirigenti 2^ fascia	17
Totale dirigenti	18
Aree	Dotazione organica
Terza area	141
Seconda area	251
Prima area	110

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	18
TOTALE AREE	502
TOTALE COMPLESSIVO	520



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale delle amministrazioni dello Stato e le relative dotazioni organiche siano ridotti nella misura minima del 20%; è inoltre prevista la riduzione nella misura minima del 10% delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge stabilisce che *"alle riduzioni previste dal comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri [...] su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*.

L'articolo 2, comma 10, del decreto-legge stabilisce a sua volta che ciascuna Amministrazione proceda ad adottare un nuovo regolamento di organizzazione in conseguenza delle riduzioni operate ai sensi del comma 5. Tale regolamento, in deroga al procedimento regolato dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'esito del procedimento semplificato disciplinato dall'articolo 2, comma 10-ter del citato decreto-legge.

Il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione in forma semplificata (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) è stato successivamente prorogato al 28 febbraio 2013 dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ulteriormente differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, poi fissato al 28 febbraio 2014 dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ancora prorogato al 15 luglio 2014 dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a sua volta ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2014 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

I d.P.C.M. di organizzazione dei Ministeri adottati ai sensi delle succitate disposizioni hanno la stessa natura giuridica dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'art. 17, comma 4-bis, l. n. 400/1988, ossia di regolamenti di delegificazione, atteso che le norme sopra citate hanno inteso solo adottare un procedimento semplificato di adozione del regolamento di organizzazione dei Ministeri, senza toccarne la natura giuridica.

Giova precisare che, in base al combinato disposto dei commi 1, 2 e 4-bis dell'art. 17, l. n. 400/1988, si evince l'esistenza di due categorie di regolamenti di organizzazione:

- a) la categoria generale, che resta disciplinata dal comma 1, secondo cui i regolamenti di organizzazione devono rispettare le fonti primarie e sono dunque regolamenti di esecuzione; categoria ormai residuale, valevole per le amministrazioni non statali, mentre per quelle statali opera ora la categoria speciale prevista dal comma 4-bis;**
- b) la categoria speciale, dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, introdotta dalla legge Bassanini n. 59/1997, prevista dal comma 4-bis, l. n. 400/1988: i regolamenti di organizzazione dei Ministeri hanno natura giuridica di regolamenti di delegificazione.**

Il loro contenuto e il loro rapporto con la fonte primaria sono regolati come segue.

Ai sensi del comma 4-bis, introdotto dalla legge Bassanini n. 59/1997, la organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinati con regolamenti ai sensi del precedente comma 2.

A sua volta il comma 2 si occupa dei regolamenti di delegificazione, con i quali si procede alla disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione.



per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Il comma 4-bis, oltre a richiamare il comma 2 per chiarire che i regolamenti di organizzazione sono regolamenti di delegificazione, ne individua il contenuto lasciando ampi spazi di manovra che possono comportare la modifica o abrogazione di norme primarie. Si tratta, infatti, di:

- "a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."*

Il comma 4-bis dell'art. 17, introdotto dalla legge Bassanini nel 1997, ha introdotto un'autorizzazione legislativa generale e permanente a delegificare, tanto da configurare, secondo una parte della dottrina, se non una vera e propria riserva di regolamento, almeno una preferenza per il regolamento, che diventa la fonte prevalentemente utilizzata per disciplinare gli uffici ministeriali. Questa tipologia di delegificazione si distingue, quindi, dal modello originario, perché mentre la messa in opera di quest'ultimo richiede, di volta in volta, l'adozione di una specifica legge delegificante, nel caso in esame non sono previsti ulteriori interventi di fonti primarie, ma si rimette direttamente e permanentemente al regolamento la disciplina della materia. Ne deriva che anche ove la legge intervenisse successivamente 'rilegificando' l'organizzazione di un Ministero, sarebbe sempre possibile delegificare le norme legislative sopravvenute mediante regolamento, in virtù della generale e permanente autorizzazione disposta con l'art. 17, c. 4 bis della l. n. 400/1988.

Stabilito che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'art. 17, l. n. 400/1988 sono regolamenti di delegificazione, si può affermare che la stessa natura hanno i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, come previsti dall'art. 2, d.l. n. 95/2012 e dall'art. 16, d.l. n. 66/2014.

In tal senso milita non solo la considerazione, già fatta, secondo cui le norme sopravvenute regolano solo il procedimento di adozione, implicitamente rinviando, quanto a contenuto e natura, all'art. 17, l. n. 400/1988.

Anche una disamina dei contenuti che l'art. 2, d.l. n. 95/2012, attribuisce al regolamento di organizzazione, induce alla stessa conclusione.

Infatti secondo il comma 10 dell'art. 2, d.l. n. 95/2012, il regolamento di organizzazione deve contenere misure volte:

- "a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;*
- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;*
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;*
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;*
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;*
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto*



legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Si tratta, come si vede, di materie che ordinariamente sono regolate con legge (le competenze e articolazioni degli uffici), e che sono ora demandate al regolamento

Passando al contenuto del regolamento di organizzazione per il Ministero della giustizia, oggetto della presente relazione, si osserva che esso sostituisce il regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55; dà attuazione alla riduzione degli uffici del Ministero della giustizia e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale previste dalle seguenti disposizioni legislative: articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con il d.P.C.M. in oggetto si provvede al tempo stesso alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla razionalizzazione delle relative strutture, rese necessarie dalla riduzione degli uffici e delle relative dotazioni organiche di personale.

Il presente schema di d.P.C.M. è redatto in coerenza alle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo politico istituzionale del Ministro per l'anno 2015.

Nel suddetto atto, in particolare, si è posta in modo centrale l'esigenza di procedere, in primo luogo, ad una razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, da realizzarsi attraverso il sinergico perseguimento di obiettivi di risanamento strutturale, consolidamento dei conti pubblici e promozione delle condizioni della crescita economica del Paese; nonché, in secondo luogo, ad una conseguente opera complessiva di riorganizzazione degli apparati amministrativi, riducendo gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche, allo scopo di garantire una maggiore efficienza del sistema, tramite il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio.

Il perseguimento, dunque, del duplice obiettivo di rigorosa semplificazione strutturale e di avanzata ricerca di maggiore efficienza operativa si fondano, peraltro, su di un unico principio ispiratore che ha avuto peso determinante nell'orientare le scelte innovative contenute nel presente schema di d.P.C.M.: quello dell'innalzamento dei livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa per il tramite non tanto di tagli lineari, ma attraverso la razionalizzazione e qualificazione dell'uso delle risorse disponibili eliminando duplicazioni di funzioni omogenee ed improprie logiche di separatezza gestionale delle singole articolazioni strutturali.

Sotto tale profilo, si è operato procedendo allo scopo di:

- 1) rendere la struttura del Ministero compatibile con le prescrizioni in materia di riduzione della spesa pubblica succedutesi dal 2006 ad oggi;
- 2) innovare e completare il decentramento delle funzioni amministrative di competenza del Ministero;
- 3) avviare un processo di unificazione e razionalizzazione della gestione dei beni e dei servizi serventi tutte le articolazioni ministeriali, in un'ottica di maggiore efficienza complessiva e di complessivo risparmio per l'Amministrazione;
- 4) rendere la struttura del Ministero più efficace e con maggiori livelli di specializzazione e competenza, favorendo nel contempo l'integrazione operativa tra le diverse articolazioni, sia a livello centrale che periferico;
- 5) connotare lo statuto regolamentare in funzione delle fondamentali istanze di maggiore effettività delle garanzie in tema di privacy delle persone coinvolte nell'azione amministrativa, trasparenza e prevenzione della corruzione.

In considerazione delle sopra riportate indicazioni, si è quindi seguito il principio di fondo di procedere alla eliminazione delle duplicazioni delle strutture organizzative ove esse hanno competenze omogenee, ritenendo funzionale ad un maggiore efficienza la concentrazione presso un



unico ufficio delle stesse, quale quella relativa al contenzioso del Ministero e quella in materia di beni e servizi e procedure contrattuali.

Sotto altro profilo, si è tenuta presente l'esigenza di attuare una valorizzazione delle esperienze tecnico-professionali già maturate in taluni settori dell'amministrazione, come quello dell'esecuzione penale esterna, procedendo anche in questo caso ad una concentrazione delle relative competenze attribuite finora ad uffici appartenenti ad articolazioni dipartimentali differenti.

Il regolamento dà inoltre attuazione al decentramento delle funzioni amministrative del Ministero della Giustizia previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, introducendo le necessarie modificazioni del previgente assetto organizzativo (come previsto dall'articolo 7, comma 4 del citato decreto legislativo) e operando una rideterminazione delle articolazioni periferiche dirigenziali di livello generale dell'amministrazione giudiziaria (come consentito dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

Il d.P.C.M. in oggetto tiene conto dell'originario schema di d.P.R. recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia", predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 e già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 dicembre 2010.

Un'ulteriore elaborazione del predetto testo è stata realizzata con lo schema di d.P.C.M. trasmesso al Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione nel luglio scorso, a seguito della quale sono state apportate le modifiche necessarie ad accogliere le osservazioni sul regolamento di organizzazione contenute nel parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 novembre 2011 e quelle espresse dalla I Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 29 marzo 2012. Sono state inoltre apportate le modifiche necessarie a dare attuazione alle riduzioni delle dotazioni organiche di personale previste dalla legislazione in materia di riduzione della spesa pubblica *medio tempore* intervenuta.

Successivamente, tenuto conto dell'ulteriore proroga del termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione in forma semplificata di cui al sopra citato articolo 2, comma 4 bis del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, si è provveduto alla elaborazione del presente nuovo testo che porta alcune ulteriori modifiche al sopra indicato schema di d.P.C.M.

Rispetto, quindi, al precedente schema di d.P.C.M. si procede innovativamente alla piena attuazione dei principi di fondo cui sopra si è fatto riferimento, operando nell'ottica di una ulteriore concentrazione di uffici aventi funzioni omogenee e di una accentuazione dell'attenzione all'ambito trattamentale dei minori e degli adulti, oltre che ad una diversa riorganizzazione dell'amministrazione periferica, sia in relazione alle direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria che dei provveditorati regionali.

Si valorizza inoltre il ruolo della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare la trasversalità dei compiti attribuiti alla direzione generale beni e servizi in materia contrattuale, interessando ambiti inerenti ai diversi dipartimenti, ha imposto di considerare il rapporto tra la nuova direzione generale e le fondamentali articolazioni strutturali del Ministero non più in modo unidirezionale, ma secondo un processo decisionale collegiale e condiviso, al fine di assicurare il necessario coordinamento e la assunzione di decisioni strategiche comuni.

Si intende in tal modo attuare una distinzione tra il piano della collocazione organizzativa della nuova struttura e quello del rapporto di dipendenza funzionale, che tiene conto, da un lato, della elaborazione di strategie unitarie (e correlativo superamento di logiche settoriali, avulse dalla dotazione complessiva delle risorse disponibili, oggi sempre più insufficienti) e, dall'altro, della definizione collegiale delle priorità sul piano della spesa riguardante l'intero Ministero. È in quest'ottica che si intende valorizzare il ruolo della Conferenza dei Capi Dipartimento, oggi prevista soltanto con riguardo alle competenze trasversali della DGSIA.

La Conferenza assume compiti di programmazione, indirizzo e controllo, fornendo



indicazioni sulla ripartizione delle risorse tra i vari settori sulla base di piani proposti dalle articolazioni tecniche. La composizione della Conferenza, quale luogo di confronto e decisione tra le figure dirigenziali di massimo livello, conferisce alla stessa il ruolo di analisi e di valutazione delle scelte di alta amministrazione riguardanti l'assetto gestionale complessivo del Ministero. L'assoluta vicinanza delle competenze della Conferenza alle funzioni di indirizzo politico del Ministro, anche in materia di spesa, implica la necessità di un forte raccordo con l'organo politico che viene assicurato dal Capo di Gabinetto.

L'articolato è stato preceduto dall'elaborazione di un documento di lavoro sottoposto alle organizzazioni sindacali di settore al fine di raccogliere proposte e osservazioni.

Esaminando nel dettaglio le disposizioni contenute nello schema di regolamento si osserva quanto segue.

Titolo I

Contiene le disposizioni di carattere generale del provvedimento ed illustra come il dicastero sia incentrato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale (i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile).

L'articolo 1 contiene alcune definizioni necessarie all'agevole comprensione del nuovo regolamento di organizzazione.

L'articolo 2 contiene una disposizione di carattere generale, con cui si individuano le quattro strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero della giustizia:

- a) Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG);
- b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG);
- c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);
- d) **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMG).**

Titolo II

Contiene le disposizioni relative alla organizzazione e ai compiti dell'amministrazione centrale, articolata in quattro dipartimenti corrispondenti alle aree funzionali previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 3 riproduce – con alcune modificazioni rese necessarie dalle intervenute innovazioni organizzative – l'articolo 3 del d.P.R. n. 55 del 2001, individuando quali siano i compiti del Capo del dipartimento e dei suoi uffici di staff. Rispetto alla previgente disposizione sono definiti più analiticamente i compiti di coordinamento degli uffici dirigenziali generali e di rappresentanza esterna dell'amministrazione.

Inoltre, si è inserita la specifica previsione del raccordo dell'ufficio del Capo del dipartimento con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la progettazione ed il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché per le attività generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Accogliendo anche in questa sede le osservazioni a suo tempo formulate dal Consiglio di Stato nel parere espresso sul precedente schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del



Ministero della Giustizia, è stato specificato che le funzioni in materia di atti normativi anche internazionali sono esercitate dal Capo del dipartimento in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali del Gabinetto e a supporto dei medesimi.

Ai fini del conferimento dell'incarico di vice Capo del dipartimento – **figura non prevista per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità** – oltre al richiamo dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che regola di norma il conferimento di tali incarichi, si è aggiunto il richiamo dell'art. 10 del d.lgs. n. 63 del 2006, che contiene una disciplina speciale per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria.

A tal riguardo, si sottolinea che i posti di vice capo dipartimento sono stati dimezzati, passando da due ad uno per ciascuno degli altri dipartimenti.

Viene, inoltre, istituita, come già sopra anticipato, la Conferenza dei capi dipartimento, con compiti di programmazione, indirizzo e controllo per il coordinamento delle attività dipartimentali in particolare in materia di contenzioso, politiche del personale e di gestione delle procedure contrattuali del Ministero; le modalità di funzionamento della Conferenza dei capi dipartimento è previsto che siano regolate da un decreto di natura non regolamentare.

L'articolo 4 disciplina i compiti e le funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia, riprendendo in gran parte quanto già previsto dall'articolo 4 del d.P.R. n. 55 del 2001.

Il dipartimento continua ad essere articolato in 3 direzioni generali, così denominate:

- Direzione generale della giustizia civile;
- Direzione generale della giustizia penale;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Le articolazioni di livello dirigenziale generale della giustizia civile e della giustizia penale sono rimaste invariate e svolgono i compiti attribuiti dalla vigente legislazione al Ministro della giustizia nei rispettivi settori della giurisdizione. Si è, peraltro, inserita, nell'ambito delle materie di competenza del direttore generale della giustizia civile, anche quella relativa alla tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari, in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio. Inoltre, al direttore generale della giustizia penale è, altresì, attribuita la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190.

Si segnala in particolare che – recependo anche in questa sede le osservazioni formulate a suo tempo dal Consiglio di Stato al parere espresso sul precedente schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia - è stato specificato che le funzioni concernenti le relazioni internazionali in materia civile e penale (con particolare riguardo allo studio preparatorio e alla elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali) sono esercitate - rispettivamente - dalla Direzione generale della giustizia civile e dalla Direzione generale della giustizia penale, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali (uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati dal d.P.R. n. 315 del 2001) e a supporto dei medesimi.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano l'ampliamento dei compiti della Direzione generale degli affari giuridici e legali (che sostituisce la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 55 del 2001).

Invero, in base alle disposizioni del regolamento di organizzazione attualmente in vigore, il contenzioso lavoristico del personale amministrato dal DOG è curato dall'ufficio II del Capo del dipartimento; il contenzioso relativo al personale di magistratura è curato dalla Direzione generale dei magistrati; il contenzioso pensionistico che riguarda il personale amministrativo e il personale di magistratura è curato dall'Ufficio pensioni della Direzione generale del personale del DOG; il contenzioso lavoristico del personale incardinato presso il Dipartimento



per la giustizia minorile è curato dal dipartimento stesso; tutte le controversie in materia di pubbliche forniture sono seguite dalle singole direzioni generali.

L'intera gestione di tali controversie (inclusi gli eventuali processi di esecuzione forzata) viene ora trasferita alla nuova Direzione generale degli affari giuridici e legali, che è stata riorganizzata al fine di realizzare una struttura unitaria per la gestione delle controversie in cui è parte il Ministero: non solo quelle già rientranti nella competenza della soppressa direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ma anche quelle che fino ad oggi sono state distribuite tra le diverse articolazioni ministeriali (con notevole dispersione di energie e aggravio dei compiti di supporto), ad eccezione delle controversie relative al personale di magistratura, che continuano ad essere gestite dalla direzione generale magistrati del DOG, nonché di quelle relative ai rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione penitenziaria ed alle altre materie di competenza del DAP, che continuano ad essere gestite direttamente da quest'ultimo dipartimento, attese nei suddetti casi le specificità delle controversie, che sono più adeguatamente seguite anche nella fase contenziosa dall'amministrazione competente per materia.

Alla Direzione generale degli affari giuridici e legali viene affidato inoltre il compito di curare l'esecuzione delle sentenze rese nelle materie che ricadono nella competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia (si pensi, ad esempio, all'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento dell'indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001), mentre l'esecuzione delle sentenze rese nelle materie di competenza di altri dipartimenti restano affidate alle rispettive direzioni generali competenti per ciascuna materia (si pensi, ad esempio, alle sentenze rese nelle controversie di lavoro o a quelle rese nelle controversie in materia di beni e servizi).

Restano attribuite alla Direzione generale della giustizia civile del DAG anche i procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria e per il recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale.

Ulteriori modifiche all'organizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia riguardano: il rafforzamento dell'attività di coordinamento attribuita al Capo del dipartimento e l'adeguamento alle innovazioni legislative intervenute in specifici settori (si pensi al ruolo e alle funzioni di Equitalia giustizia s.p.a. per le attività di recupero delle spese di giustizia in precedenza svolte dal dicastero; ovvero alle attività connesse al riconoscimento delle qualifiche delle professioni regolamentate e non regolamentate, ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2007); la concentrazione presso il dipartimento delle attività relative alla pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero (attualmente attribuite al DOG), al fine di affiancarle alle attività di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; l'attribuzione al Capo del dipartimento dei compiti connessi alla traduzione di leggi e atti stranieri (trattandosi di attività svolta nell'interesse di tutti gli uffici che operano nell'ambito del dipartimento).

L'articolo 4 attribuisce infine al Capo del dipartimento i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629 con riferimento all'Ufficio centrale degli archivi notarili (ufficio che ha per il resto un ordinamento e una gestione finanziaria separati). In attuazione delle disposizioni in materia di procedimento disciplinare contenute nel d.lgs. n. 150 del 2009 si è deciso di attribuire all'Ufficio centrale degli archivi notarili la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari più gravi, relativamente al personale degli archivi notarili.

L'articolo 5 - che sostituisce gli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 55 del 2001 - disciplina le funzioni e i compiti del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, apportando le modifiche necessarie per adeguare la struttura del dipartimento alla nuova architettura decentrata del dicastero (disciplinata nel Titolo III dello schema di regolamento).

Il dipartimento continua ad essere articolato in 6 direzioni generali, così denominate:

- Direzione generale del personale e della formazione;



- Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
- Direzione generale del bilancio e della contabilità;
- Direzione generale dei magistrati;
- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
- Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

Le direzioni generali che hanno compiti di gestione di risorse umane o strumentali (Direzione generale del personale e della formazione; Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie; Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; Direzione generale del bilancio e della contabilità) continueranno ad esercitare la stessa tipologia di funzioni e di compiti già previsti dalla normativa vigente. Si introduce, peraltro, relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e servizi e tecnologie, nell'ambito e nei limiti indicati, una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero, comprese le procedure di formazione del contratto riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonìa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452.

Il principio ispiratore, in linea con quanto richiesto nell'atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2015 del Ministro, è quello di unificare la gestione della fase contrattuale, procedendo alla concentrazione presso una sola struttura della relativa competenza, attualmente esercitata da diversi uffici nonostante l'omogeneità di funzione con conseguente rischio di dispersione di professionalità. La nuova struttura è stata concepita in funzione della gestione della fase contrattuale. Rimane invece nella competenza delle singole articolazioni la programmazione e individuazione dei beni necessari e delle loro qualità, che per loro natura non possono che essere scelte (in termini prenegoziali) dagli uffici dipartimentali competenti per materia. L'Ufficio centrale contratti provvede quindi ad omogeneizzare le procedure di gara supportando le diverse stazioni appaltanti per gli adempimenti esecutivi di competenza. Ciò comporta la soppressione delle Direzioni generali dei beni e servizi in essere presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Va precisato, in particolare, che la competenza generale in materia di procedure contrattuali è limitata agli acquisti per importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di Corti di Appello; al di sotto del suddetto limite, dunque, la competenza permane presso i Dipartimenti interessati per competenza.

Tali funzioni e compiti saranno tuttavia esercitati unicamente con riferimento alle strutture dell'amministrazione centrale e agli uffici giudiziari aventi competenza nazionale (Corte Suprema di Cassazione e relativa Procura Generale; Tribunale Superiore delle Acque; Direzione Nazionale Antimafia), i quali - per loro stessa natura - non sono suscettibili di essere gestiti da una struttura decentrata.

Le medesime funzioni e compiti verranno invece decentrate su base interregionale quando siano esercitati con riguardo alle strutture dell'amministrazione periferica (direzioni generali regionali) e agli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali, secondo quanto previsto dal Titolo III dello schema di regolamento in oggetto.

Le direzioni generali del DOG continueranno inoltre a svolgere anche tutte quelle attività che, per specifica disposizione di legge o per una migliore efficienza economica del servizio, devono essere gestite da una struttura centrale del Ministero.

La Direzione generale dei magistrati non è interessata dal decentramento amministrativo (articolo 7 del d.lgs. n. 240 del 2006) e conserva pertanto immutati i propri compiti, ivi compresi, secondo quanto sopra segnalato, quelli relativi al contenzioso del personale di magistratura.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (nuova denominazione che intende valorizzare la funzione di supporto e di rilevazioni da tale ufficio alle valutazioni e agli interventi di tipo organizzativo, attraverso dati e informazioni)



oggettive), pur essendo collocate organicamente all'interno del DOG, svolgono - come già previsto dalla normativa vigente - compiti ed attività per tutto il Ministero.

L'articolo 5 descrive ulteriori compiti attribuiti al Capo del dipartimento. Tra le funzioni ad esso assegnate è adesso prevista anche la realizzazione e gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico per tutto il Ministero della giustizia, funzioni già di fatto svolte dal Capo del dipartimento pur in assenza di una puntuale previsione da parte del d.P.R. n. 55 del 2001. È altresì attribuita al Capo del dipartimento la rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti.

Analogamente a quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero, le funzioni e i compiti in materia di personale, risorse materiali, beni e servizi, bilancio e contabilità sono svolte dalle corrispondenti direzioni generali costituite presso il DOG anche per gli uffici che ricadono nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Si è scelto di non procedere ad analogo accentramento per gli uffici che ricadono nell'ambito del **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità** allo scopo di recepire il parere reso dalla I Commissione della Camera dei Deputati il 29 marzo 2012 sullo schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia. In tale parere si sottolinea infatti la necessità che la riduzione del numero delle direzioni generali di tale dipartimento non pregiudichi l'esigenza di garantire ad esso una sufficiente autonomia delle funzioni organizzative relative alla gestione del personale.

La specificità delle funzioni svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rende infine inopportuno accentrare in capo ai corrispondenti uffici di livello dirigenziale generale del DOG la gestione dei compiti in materia di personale.

L'articolo 6 reca le disposizioni relative ai compiti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il Dipartimento è attualmente articolato in 5 direzioni generali, nei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (uffici di livello dirigenziale generale previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395) e nell'Istituto superiore di studi penitenziari (ufficio di livello dirigenziale generale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446).

Nel nuovo assetto organizzativo continuano ad essere attribuite al DAP le funzioni gestionali del personale, compresi i compiti in materia di formazione e specializzazione del personale penitenziario; **viene inoltre specificata la funzione di formulazione dei pareri tecnici concernenti l'edilizia penitenziaria e residenziale di servizio.**

L'accentramento presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi della competenza in materia di procedure contrattuali del Ministero comporta la soppressione della direzione generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e servizi attualmente esistente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'inserimento presso la direzione generale del personale anche della competenza in materia di gestione dei beni e servizi (di competenza), **con conseguente nuova denominazione in direzione generale del personale e delle risorse.**

Pertanto, viene soppressa la direzione generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: la competenza in materia di gestione dei beni e servizi viene inserita nell'ambito della nuova direzione generale del personale e delle risorse.

La specificità ed il volume di esercizio delle funzioni svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rende inopportuno, inoltre, accentrare in capo ai corrispondenti uffici di livello dirigenziale generale del DOG la gestione dei compiti in materia di personale.

La suddetta medesima specificità, inoltre, è la ragione del ritenuto mantenimento nell'ambito



delle competenze del Dipartimento in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione penitenziaria ed alle altre materie di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2) lett. a) e b) dell'articolo in esame.

Anche a questo Dipartimento, infine, è sottratta la competenza in materia di procedure contrattuali, ora accentrate presso il DOG, ad eccezione di quelle che comportano acquisti di beni o servizi per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che saranno gestite dalla competente direzione generale del personale e delle risorse.

Inoltre, lo spostamento presso il Dipartimento dell'esecuzione penale esterna e per la giustizia minorile della competenza in materia di esecuzione penale esterna comporta la soppressione della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna attualmente esistente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate, quest'ultimo Dipartimento, salvo quanto si dirà oltre sull'Istituto superiore di studi penitenziari, esercita le funzioni mediante due direzioni generali: la direzione generale del personale e delle risorse nonché la direzione generale dei detenuti e del trattamento.

Costituiscono, inoltre, strutture di decentramento regionale i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.

Nell'ambito della complessiva riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche si è deciso di ridurre a 11 il numero dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (con i conseguenti accorpamenti geografici riportati nella tabella B), di procedere alla soppressione di due direzioni generali, la Direzione generale per il bilancio e della contabilità e la direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

L'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari viene rimodellato nelle competenze per assicurare osmosi tra il DAP e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Nasce così un'unica agenzia formativa che assorbe, oltre alle Scuole di formazione oggi operanti sul territorio nazionale, anche le attività di formazione iniziale, di aggiornamento e specialistica del personale di polizia penitenziaria e di quello del comparto ministeri e di diritto pubblico, oggi svolte dall'Ufficio della formazione, marginalmente collocato all'interno della Direzione generale del personale. In tal modo, si potrà procedere ad una migliore programmazione che consenta di valutare oggettivamente una revisione dell'attuale rete di scuole con conseguente soppressione di quelle antieconomiche.

In tale disegno di cambiamento organizzativo e di razionalizzazione delle funzioni e competenze omogenee rientra anche l'assorbimento dell'attività formativa e di studio che oggi viene espletata dalla Scuola di formazione del Dipartimento minorile.

L'articolo 7 illustra le funzioni e compiti del nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la cui organizzazione è stata profondamente modificata.

Si è configurata una nuova strutturazione del Dipartimento, soprattutto ponendo attenzione alla funzione di gestione dell'esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai minori, ma anche agli adulti, finora affidati alla rete degli uffici dell'esecuzione penale esterna del DAP.

Ciò risponde ad un'esigenza ritenuta oggi prioritaria che tiene conto del mutato modo di guardare all'ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori, posto che, nonostante le specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, vi è una unità di fondo che attiene, come detto, ad una logica comune, quella dell'accentuazione della prospettiva della risocializzazione e del reinserimento nel territorio.

D'altro lato, vi è anche una esigenza di natura organizzativa, che è quella di creare le opportune sinergie all'interno della rete dei servizi sociali territoriali, mettendo in tal modo



insieme le esperienze e le conoscenze maturate in ambiti trattamentali finora distinti.

Pertanto, si è ritenuto di trasferire al Dipartimento anche la competenza in materia di esecuzione penale esterna.

Questa nuova funzione determina, in primo luogo, il mutamento della denominazione, assumendo il nome di Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 3, lett.d) del decreto legislativo nonché quelli relativi all'esecuzione penale esterna.

L'ipotesi di rimodulazione funzionale proposta risponde all'esigenza di definire una struttura organizzativa che abbia come mandato specifico l'esecuzione di tutte le misure alternative e le sanzioni sostitutive della detenzione.

Tale scelta appare ormai possibile ed anche necessaria per diverse considerazioni.

In primo luogo per il fatto che può considerarsi stabilizzata la prospettiva di incremento della sanzione penale da espiare in comunità, ovvero nella società civile e sul territorio, destinata progressivamente a diventare, all'interno del sistema di esecuzione penale, il settore numericamente più rilevante.

In secondo luogo, e conseguentemente, per la necessità di avviare la costruzione di un'organizzazione che, non solo per la specificità del mandato conferito ma anche per le potenzialità di autonomo sviluppo, possa corrispondere in modo più adeguato alla crescita del settore.

Infine, adeguare anche il sistema italiano agli indirizzi del Consiglio d'Europa, in particolare alla Raccomandazione 1/2010 – Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, che configurano un'organizzazione autonoma di tali servizi, con esigenti livelli di interventi, di controllo dei risultati, di comunicazione e di ricerca.

La scelta che si offre, con l'occasione del nuovo regolamento del Ministero, rispetta il mandato dell'area minorile indicato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ed arricchisce la correlativa struttura della competenza, largamente coestensiva, della pena di comunità.

Il rinnovato dipartimento, cui si intende dare nome di Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, onde sottolineare la connotazione fondante della misura e sanzione esterna, in coerenza con l'R(92)16 del Consiglio d'Europa, realizza così una chiarificazione e semplificazione del sistema dell'esecuzione penale, poiché si costituiscono due dipartimenti ciascuno incaricato di adempiere ad una *mission* coerente: l'una, la detenzione negli istituti di pena, l'altra, le pene non detentive nel contesto sociale di appartenenza.

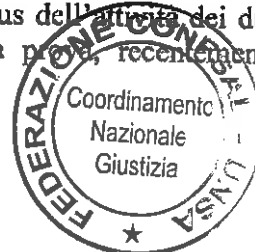
È pur vero, infatti, che il settore minorile conserva la gestione degli istituti di pena, ma ciò in virtù, oltre che della limitata consistenza numerica dei minori interessati, anche della rilevante specificità, sul piano dei contenuti, dell'esperienza rieducativa condotta negli istituti minorili, che si caratterizza in modo del tutto peculiare rispetto al sistema detentivo per gli adulti.

Si propone, così, l'unificazione di due sistemi, quello minorile e quello dell'esecuzione penale esterna, che presentano affinità significative non solo per il comune orientamento a lavorare per il reinserimento nel territorio, ma anche sul piano organizzativo e delle metodologie operative. Si tratta, infatti, di sistemi che adottano come canone operativo di elezione la presenza nel territorio e l'intervento individuale, comunitario e di rete; lo sviluppo e l'integrazione con le reti territoriali, in particolare con gli enti locali, il volontariato ed il privato sociale come passaggio ineludibile per realizzare il percorso di rientro nella legalità.

L'esecuzione della pena in regime di *probation*, sia per i minori sia per gli adulti, avviene con percorsi individualizzati, realizzati in ambito comunitario o sociale, nel contesto di appartenenza ed in condizione relazionali che sollecitano il ritorno alla vita quotidiana all'interno di un contesto di legalità.

L'integrazione dei due sistemi non può che rafforzare tale azione di raccordo e di interlocuzione.

Tali affinità possono condurre ad un reciproco rafforzamento, poiché il focus dell'attività dei due sistemi tende ad incontrarsi su altri terreni comuni, quali la messa alla prova, recentemente



introdotta anche nel settore adulti, misura sulla quale il settore minorile ha già sviluppato un'esperienza di lunga durata che, pur senza sottovalutare le differenze anche rilevanti tra i due diversi target di riferimento, avvicina ulteriormente i due settori.

Evidenti, pertanto, appaiono le utilità rivenienti dalla unificazione dei due sistemi, utilità che saranno tanto più consistenti quanto più l'integrazione sarà profonda ed estesa ai livelli operativi territoriali.

Le ragioni dell'opzione, delineano anche le linee dell'articolazione del rinnovato dipartimento, che non può ridursi ad un accostamento di due realtà operativamente ed organizzativamente distinte, o, peggio, all'inglobamento di un settore all'interno di un altro.

L'unità di indirizzi data dall'unicità di Capo del dipartimento permetterà una graduale integrazione delle due realtà, in particolare a livello operativo di base, che deve stimolare lo sviluppo di tutte le sinergie possibili per rendere più efficiente l'impiego delle risorse e più efficace il servizio prestato.

Tali risultati collimano con altri che sono richiesti dalla presenti condizioni e dai vincoli di bilancio, come di seguito esposto in dettaglio.

Sul piano dei costi, la proposta formulata consente la riduzione, per accorpamento, del numero delle strutture operative a livello territoriale, con parallelo miglioramento dell'impiego delle risorse. Si evidenziano:

- economie di scala (l'accorpamento degli uffici territoriali assicura risparmi sulle strutture amministrative di supporto - una sede, una segreteria, un archivio, un centralino, un centralinista, una portineria, etc. invece di due).

- sinergie operative a livello territoriale con maggiori possibilità di impiego flessibile delle risorse (automezzi di servizio, hardware, arredi, manutenzione) e del personale;

- predisposizione di programmi di potenziamento mediante il reimpiego delle risorse rivenienti dai risparmi sopra indicati.

Evidenti sono anche, a diversi livelli, i vantaggi sul piano operativo.

- semplificazione dell'interlocuzione con gli enti locali, il volontariato ed il privato sociale, poiché vi sarebbe un solo interlocutore della rete giustizia;

- facilitazione della continuità dell'intervento nel passaggio minori - adulti.

- potenziamento delle capacità progettuali per l'unificazione delle competenze maturate nei due settori.

- più ampie possibilità di impiego flessibile nelle aree operative ed incentivazione del modello operativo multiprofessionale;

- sinergie nella gestione del fascicolo dell'utente, continuità nella gestione delle relative informazioni nell'eventuale percorso minore - adulto.

Tali competenze sono attribuite a due direzioni generali: la Direzione generale del personale, **delle risorse** e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna.

Per effetto di tale riorganizzazione, la direzione generale del personale, **delle risorse** e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile continuerà ad esercitare le funzioni e i compiti attualmente attribuiti dal d.P.R. n. 55 del 2001, fatta eccezione, come detto, per la gestione del contenzioso.

La stessa assumerà anche la competenza relativa all'assunzione e gestione del personale e dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna, ciò tenuto conto dell'accentramento presso questo Dipartimento dell'intero ambito di gestione del trattamento e dell'esecuzione penale esterna.

La nuova direzione generale per l'esecuzione penale esterna svolge le funzioni prima attribuite alla soppressa Direzione generale dell'esecuzione penale esterna del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria.

Resta ferma, inoltre, la competenza in materia di procedure contrattuali al di sotto del limite delle soglie di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che sarà gestita dalla direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice



minorile.

Vengono inoltre attribuiti al Capo del dipartimento gli adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale prevista da convenzioni internazionali, dalle fonti normative dell'Unione europea (si pensi alle autorità centrali istituite dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 in materia di obbligazioni alimentari), i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere e le attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.

Nella cornice dei nuovi rapporti interdipartimentali tra amministrazione penitenziaria e minorile, e dunque con la finalità di assicurare una osmosi e una omogeneità di amministrazione attiva, sono attribuite al Capo del dipartimento, in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna.

Titolo III

Il Titolo III dello schema di regolamento contiene disposizioni in materia di articolazioni periferiche dell'amministrazione, diffondendosi in particolare sui compiti e le attribuzioni delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria, quali organi di decentramento amministrativo previsti dal d.lgs. n. 240 del 2006.

L'articolo 8 stabilisce che l'azione ministeriale si attua mediante le articolazioni di decentramento su base regionale costituite dai provveditorati dell'amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, dalle direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria previste dal d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240 (uffici dirigenziali di livello generale) e dai centri per la giustizia minorile di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (uffici dirigenziali di livello non generale).

L'articolo 9 definisce i compiti della direzione regionale e richiama i poteri di indirizzo e coordinamento dei capi del dipartimento. In tale contesto si è reso necessario prevedere un significativo raccordo delle nuove articolazioni periferiche con tutte le articolazioni centrali, sia in ragione delle competenze a queste riservate, sia in considerazione della necessaria integrazione tra centro e periferia. Il principio cardine della gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie da parte del direttore regionale è quello dell'autonomia gestionale, nell'ambito delle risorse attribuitegli dai capi dei dipartimenti (DOG e DAG) le cui funzioni sono state dalle legge decentrate su base periferica.

L'articolo 10 contiene una precisa e dettagliata descrizione delle attività da compiersi in tema di pianificazione, gestione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla direzione regionale quale ordinatore primario di spesa.

L'articolo 11 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia per l'area del casellario giudiziale e delle spese di giustizia.

Gli articoli da 12 a 15 recano disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Negli articoli in questione vengono puntualmente descritte le attribuzioni delle direzioni regionali per l'area del personale e della formazione (articolo 12), per l'area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi (articolo 13), per l'area della statistica (articolo 14) e per l'area dei sistemi informativi automatizzati (articolo 15), tutte improntate al principio del più ampio decentramento amministrativo.

In particolare, l'articolo 15 definisce i compiti della direzione regionale in materia di sistemi informativi automatizzati e si integra con la previsione della dipendenza funzionale dei centri



informatici dal responsabile per i sistemi informativi, come previsto dal d.lgs. n. 39 del 1993. Le disposizioni sul decentramento dei compiti del DOG contenute nel d.lgs. n. 240 del 2006, opportunamente coordinate con le funzioni e i ruoli che il medesimo decreto legislativo attribuisce al magistrato capo dell'ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo ad esso preposto, consentono alla direzione generale regionale di svolgere un'efficace e completa funzione amministrativa decentrata, ferme restando le competenze dell'amministrazione centrale dettagliatamente elencate nell'articolo 6 del regolamento in oggetto (v. *supra*).

Titolo IV

Il Titolo IV dello schema di regolamento contiene alcune disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 16, oltre a recare disposizioni transitorie e finali relative all'attuazione del decentramento previsto dallo schema di regolamento in oggetto (commi 2 e 4), contiene anche le norme necessarie ad attuare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche, e a completare la riduzione delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale, previste dalla legislazione in materia di riduzione della spesa pubblica emanata dal 2006 ad oggi.

Si è peraltro specificato nel comma 2 che con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ciò in quanto si rende necessaria una successiva fase di verifica in concreto delle effettive modalità operative delle diverse articolazioni ministeriali una volta compiute le modifiche organizzative generali di cui al presente regolamento, con conseguente valutazione degli ambiti di intervento, da operarsi mediante decreti ministeriali non regolamentari.

Lo schema di d.P.C.M. in oggetto riduce in primo luogo il numero degli uffici dirigenziali di livello generale, con le modalità che verranno analiticamente illustrate nel prosieguo di questa relazione. Si osserva fin da ora che al fine di conseguire gli obiettivi di riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica è stata operata la soppressione di 25 uffici dirigenziali di livello generale, 12 dei quali corrispondenti alle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria istituite dal decreto legislativo n. 240 del 2006.

Sono state a tal fine riviste le circoscrizioni di decentramento (v. la tabella A allegata allo schema di d.P.C.M., che sostituisce la tabella A) allegata al d.lgs. n. 240 del 2006): ciò che consente, nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla normativa primaria cui il presente schema di d.P.C.M. dà attuazione, una significativa riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e una dimensione delle nuove strutture finalizzata a ridurre al massimo la duplicazione di funzioni di supporto.

L'aggregazione dei distretti nell'ambito delle strutture regionali è stata effettuata sulla falsariga di quanto già previsto dal d.lgs. n. 240 del 2006 (che prevedeva la costituzione di direzioni interregionali), accorpando gli ulteriori distretti per prossimità territoriale ed uniformità economico-sociale, evitando, in ogni caso, di costituire strutture troppo piccole e dunque costose e poco efficienti. Negli accorpamenti si è avuto riguardo alla esistenza di stabili e funzionali collegamenti aerei, ferroviari e stradali, avendo cura di assicurare la prossimità geografica e storica dei territori.

Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ministeriali che determineranno l'operatività delle direzioni generali regionali, le funzioni attribuite alle stesse potranno essere delegate anche in parte ai capi degli uffici giudiziari distrettuali.

Poiché, come si è detto in sede di commento dell'articolo 6, sono stati soppressi uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il DAP (tra cui alcuni provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria), è stato necessario sostituire la tabella E) allegata alla legge n.



395 del 1990, relativa ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 16, comma 8).

Con i decreti ministeriali attuativi potranno peraltro essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne saranno definiti competenze e compiti. Il tutto al fine di agevolare il transito verso la nuova geografia penitenziaria.

L'articolo 16, comma 9 rinvia a sua volta alle tabelle C), D), E), F), G) allegate allo schema di d.P.C.M., per l'individuazione delle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture costituenti il Ministero della giustizia: DAG e DOG (Amministrazione giudiziaria), DAP, DGM e Archivi notarili.

L'articolo 16, comma 1 stabilisce infine che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione di tali uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 17 prevede, infine, la clausola di invarianza della spesa.



RIDUZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE E NON GENERALE E RIDUZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

A) personale dirigenziale generale e non generale

In relazione alle riduzioni di personale dirigenziale generale e non generale apportate dal presente schema di d.P.C.M. si precisa quanto segue (v. anche le tabelle A e B allegate alla presente relazione).

Il provvedimento intende dare attuazione alle riduzioni di personale imposte dalle seguenti norme:

- a) legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 404);
- b) decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 74);
- c) decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, commi 8-bis e seguenti);
- d) decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3);
- e) decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2).

La legge n. 296 del 2006 prevede che gli uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello non generale debbano essere riorganizzati procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale.

Il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede: una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti; una riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; una rideterminazione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Il decreto-legge in oggetto prevede inoltre che ai fini dell'attuazione delle predette misure possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296 del 2006.

Il decreto-legge n. 194 del 2009 e il decreto-legge n. 138 del 2011 prevedono, a loro volta, che le amministrazioni debbano procedere ad ulteriori riduzioni di personale dirigenziale di livello non generale in misura non inferiore al 10%.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 prevede, infine, una riduzione del personale dirigenziale generale e non generale, in misura non inferiore ad un ulteriore 20%.

Le riduzioni di personale previste dal decreto-legge n. 194 del 2009, dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 95 del 2012 non interessano - per espressa disposizione normativa - le strutture di cui al comma 7 dell'articolo del decreto-legge n. 95 del 2012 (nel cui ambito rientrano il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, per omogenità di funzioni, le strutture territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) e il personale operante presso gli uffici giudiziari.

Lo schema di d.P.C.M. in oggetto ridetermina le dotazioni organiche del **personale dirigenziale generale** come segue (v. la tabella A allegata alla presente relazione).

Le attuali dotazioni delle quattro amministrazioni ammontano complessivamente a 61 unità, così ripartite:

- n. 31 unità dell'Amministrazione giudiziaria (27 DOG e 4 DAG);
- n. 25 unità dell'Amministrazione penitenziaria;



- n. 4 unità dell'Amministrazione per la giustizia minorile;
- n. 1 unità dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Le riduzioni operate ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008 e del decreto-legge n. 95 del 2012 portano tali dotazioni ad un contingente complessivo di 35 unità.

Il progetto di riordino prevede quindi:

- a) una riduzione ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008 pari a 17 unità:
 - n. 9 unità dell'Amministrazione giudiziaria (9 direzioni regionali)
 - n. 6 unità dell'Amministrazione penitenziaria (5 provveditorati regionali e 1 Direzione DAP - bilancio);
 - n. 1 unità dell'Amministrazione per la giustizia minorile (la Direzione risorse materiali, beni e servizi del DGM);
- b) una riduzione ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 pari a 9 unità, così ripartite:
 - n. 6 unità dell'Amministrazione giudiziaria (4 direzioni regionali e 2 vice capi, 1 DAG e DOG);
 - n. 3 unità dell'Amministrazione penitenziaria (la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e quella risorse materiali, beni e servizi del DAP; 1 vice capo DAP);

Lo schema di d.P.C.M. in oggetto ridetermina inoltre le dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale come segue (v. la tabella B allegata alla presente relazione).

Gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della giustizia sono complessivamente 1006, così ripartiti:

- n. 408 unità dell'Amministrazione giudiziaria;
- n. 543 unità dell'Amministrazione penitenziaria;
- n. 24 unità dell'Amministrazione per la giustizia minorile;
- n. 31 dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Applicando la riduzione prevista dalle disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica (v. *supra*), tenuto conto delle categorie di personale escluse dalla riduzione (personale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del d.l. n. 95/2012) e tenuto conto delle riduzioni di personale dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria già effettuate con d.P.C.M. 31 gennaio 2012, il contingente del personale dirigenziale non generale di ciascun dipartimento è determinato come segue:

a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 (che assorbono quelle già previste dalla legge n. 296 del 2006):

- Amministrazione giudiziaria: 347 unità
- Amministrazione penitenziaria: 462 unità
- Amministrazione per la giustizia minorile: 21 unità
- Amministrazione degli archivi notarili: 26 unità

a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 194/2009:

- Amministrazione giudiziaria: 338 unità
- Amministrazione penitenziaria: 416 unità
- Amministrazione per la giustizia minorile: 20 unità
- Amministrazione degli archivi notarili: 23 unità

a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 138/2011:

- Amministrazione giudiziaria: 330 unità
- Amministrazione penitenziaria: 374 unità
- Amministrazione per la giustizia minorile: 18 unità
- Amministrazione degli archivi notarili: 21 unità



a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012:

Amministrazione giudiziaria: 316 unità

Amministrazione penitenziaria: 350 unità

Amministrazione per la giustizia minorile: 20 unità

Amministrazione degli archivi notarili: 17 unità.

Dall'indicazione finale del numero dei dirigenti non generali di carriera penitenziaria DAP sono stati scomputati i 34 dirigenti UEPE di carriera penitenziaria traslati al DGMC perché rientranti nella direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

B) personale non dirigenziale (v. le tabelle C, D, E ed F allegate alla presente relazione)

Per quanto concerne il personale non dirigenziale si segnala quanto segue.

Le riduzioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 sono già state effettuate, per tutte le articolazioni del Ministero della giustizia, e in particolare:

- per l'Amministrazione giudiziaria (DOG-DAG) con d.P.C.M. 15 dicembre 2008, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia";
- per l'Amministrazione penitenziaria (DAP) con d.P.C.M. 31 gennaio 2012;
- per l'Amministrazione della giustizia minorile (DGM) con d.P.C.M. 24 giugno 2010, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza del dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giustizia";
- per l'Amministrazione degli Archivi notarili con d.P.C.M. 24 giugno 2010, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia".

Con d.P.C.M. 31 gennaio 2012 sono state altresì effettuate, con riguardo al personale dell'Amministrazione penitenziaria, le riduzioni di personale previste dal decreto-legge n. 194 del 2009.

Pertanto, con il presente schema di d.P.C.M. vengono operate le ulteriori riduzioni di personale previste da:

- a) decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, commi 8-bis e seguenti) – escluso il DAP; cfr. cpv. che precede -;
- b) decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3);
- c) decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2);

Le riduzioni percentuali sono state effettuate tenendo presente che esse devono incidere, non sul numero di posti in organico, ma **sull'entità della spesa** complessiva relativa al numero dei posti in organico.

Con riferimento al personale dell'Amministrazione giudiziaria (DAG-DOG; tabella C) va segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge n. 194 del 2009, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 nonché dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 resta escluso dall'applicazione delle riduzioni previste dalle predette norme "il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari". Le predette riduzioni vengono, perciò, effettuate esclusivamente sul personale dell'Amministrazione giudiziaria operante presso la sede centrale.



Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica **relativa alla sede centrale**, pari a n. 1466 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2009 (144 unità), le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011 (129 unità), e le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2012 (103 unità), si giunge ad un organico di n. 1090 unità.

L'attuale dotazione organica della sede centrale (1466 unità) è stata fissata dal d.m. 25 aprile 2013, adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs. n. 155 del 2012.

Con riferimento al personale dell'Amministrazione penitenziaria (DAP; tabella D) va segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, la riduzione di personale (e della relativa spesa) è stata effettuata solo sul personale addetto alla amministrazione centrale, da intendersi come il personale addetto al Dipartimento (incluso quello al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" - CAMM - associato agli uffici di staff del Capo del Dipartimento; e al Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario - SADAV -, ufficio dirigenziale della Direzione generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi), all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ed alle Scuole di Formazione e di Aggiornamento del Personale (articolazioni territoriali della Direzione generale del Personale e della Formazione).

Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica **relativa alla sede centrale**, pari a n. 684 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 (45 unità), si giunge ad un organico addetto alla sede centrale di n. 616 unità.

L'attuale dotazione organica della sede centrale (684 unità), in difetto di provvedimenti di dotazione più recenti, è stata determinata applicando alla **dotazione fissata dal P.C.D. (provvedimento del Capo Dipartimento) dell'11 marzo 2004** (in Bollettino del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2004) le riduzioni percentuali di cui all'articolo 74 della l. 133 del 2008, articolo 2, comma 8-bis, della l. 25 del 2010 e all'articolo 1, comma 3, della l. 148 del 2011.

Per opportuno dettaglio, data la particolare complessità della situazione, si allega tabella esplicativa dei tagli effettuati sulle aree funzionali dell'Amministrazione centrale.

Dall'indicazione finale del numero del personale non dirigenziale sono stati scomputati i 1.354 (terza area), 412 (seconda area) e 61 (prima area), unità traslate al DGMC perché rientranti nella direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

Con riferimento al personale dell'Amministrazione per la giustizia minorile (DGM; tabella E), va segnalato che il personale di cui all'articolo 2, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge n. 194 del 2009, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, resta escluso dall'applicazione delle riduzioni previste dalle predette norme (sul punto v. l'ordine del giorno della Camera n. 9/05389/053 del 7 agosto 2012, con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 e l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 nel senso di escludere dall'alveo applicativo delle riduzioni previste da tali provvedimenti tutto il personale riguardante la giustizia minorile). Le predette riduzioni vengono, perciò, effettuate **esclusivamente sul personale dell'Amministrazione per la giustizia minorile operante presso la sede centrale.**

Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica relativa alla sede centrale, pari a n. 150 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2009 (15 unità), le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011 (14 unità), e le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2012 (12 unità), si giunge ad un organico pari a n. 109 unità.

Posto che dopo l'entrata in vigore del d.P.C.M. 24 giugno 2010 - che ha rideterminato le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza del DGM - non è stato adottato il d.m. che avrebbe dovuto stabilire l'organico della sede centrale, l'attuale dotazione organica della sede centrale (150 unità) è stata individuata applicando la riduzione percentuale del



10% prevista dall'articolo 74 del d.l. n. 112 del 2008 al numero di dipendenti già assegnati alla sede centrale con d.m. 11 maggio 2006 n. 15784 (in B.U n. 16 del 31.8.2006), pari a 166.

Con riferimento al personale dell'Amministrazione degli archivi notarili (tabella F) vanno operate le riduzioni partendo dall'attuale dotazione organica pari a n. 689 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2009 (69 unità), le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011 (62 unità), e le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2012 (56 unità), per giungere a n. 502 unità.

A riprova del numero di dipendenti amministrativi addetti a DOG, DAG, DAP e DGM in sede centrale si rinvia alle relative note illustrative specifiche pervenute dai Dipartimenti e **già inviate con nota del luglio 2014.**



TABELLA A

DIRIGENTI GENERALI

Dipartimento	Totale dirigenti generali iniziale	Riduzioni decreto-legge n. 112 del 2008	Riduzioni ex decreto-legge n. 95 del 2012	Totale dirigenti generali finale
<i>Amministrazione giudiziaria</i>	31	9	6	16
<i>DAP</i>	25	6*	3*	16
<i>DGM</i>	4	1	-	3
<i>Archivi notarili</i>	1	-	-	1
Totale	61	17	9	36

**I dirigenti generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che operano in sede territoriale (16) sono stati numericamente esclusi dalla riduzione del decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 74, comma 6-bis), nonché del decreto-legge n. 95 del 2012 (comma 7 dell'articolo 2 del d.l. n. 95/2012).*



TABELLA B

DIRIGENTI NON GENERALI

Riduzioni previste ex decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 74)

Dipartimento	Totale dirigenti non generali iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 112 del 2008	Totale dirigenti non generali finale
<i>Amministrazione giudiziaria</i>	408	61	347
<i>DAP</i>	543	81*	462
<i>DGM</i>	24	4	21
<i>Archivi notarili</i>	31	5	26
Totale	1006	151	856

* Tale riduzione è stata già operata con dPCM 31 gennaio 2012.

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, comma 8-bis)

Dipartimento	Totale dirigenti non generali iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 194 del 2009	Totale dirigenti non generali finale
<i>Amministrazione giudiziaria</i>	347	9**	338
<i>DAP</i>	462	46***	416
<i>DGM</i>	21	1** **	20
<i>Archivi notarili</i>	26	3	23
Totale	856	59	797

** La riduzione di 9 unità, pari al 10% del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (86 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'art. 2, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2009).

*** Tale riduzione è stata già operata con dPCM 31 gennaio 2012.

** ** La riduzione di 1 unità, pari al 10% del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (11 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2009.



Riduzioni previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3)

Dipartimento	Totale dirigenti non generali iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 138 del 2011	Totale dirigenti non generali finale
<i>Amministrazione giudiziaria</i>	338	8*** **	330
<i>DAP</i>	416	42	374
<i>DGM</i>	20	1*** **	18
<i>Archivi notarili</i>	23	2	21
Totale	797	53	743

**** **** La riduzione di 8 unità, pari al 10% del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (77 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011.

**** **** La riduzione di 1 unità, pari al 10% del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (10 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Riduzione previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2, comma 1)

Dipartimento	Totale dirigenti non generali iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 95 del 2012	Totale dirigenti non generali finale
<i>Amministrazione giudiziaria</i>	330	14**** **	316
<i>DAP</i>	374	11**** **	329 ¹⁰
<i>DGM</i>	18	2**** **	50
<i>Archivi notarili</i>	21	4	17
Totale	743	32	712

****** **** La riduzione di 14 unità, pari al 20% del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (69 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012).

****** **** La riduzione del decreto-legge n. 95 del 2012 è effettuata esclusivamente sui dirigenti non generali operanti in sede centrale (56), ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

****** **** La riduzione di 1 unità, pari al 20% del personale dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (9 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012.

¹⁰Dall'indicazione finale del numero dei dirigenti non generali di carriera penitenziaria DAP sono stati scomputati i 34 dirigenti UEPE di carriera penitenziaria traslati al DGM perché rientranti nella direzione generale dell'esecuzione penale esterna.



TABELLA C

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, comma 8-bis)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 194 del 2009	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	537	66	471
<i>Seconda area</i>	842	61	781
<i>Prima area</i>	87	17	70
Totale	1466	144	1322

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 138/2011	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	471	55	416
<i>Seconda area</i>	781	74	707
<i>Prima area</i>	70	5	70
Totale	1322	129	1193



Riduzioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2, comma 1)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 95 del 2012	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	416	94	322
<i>Seconda area</i>	707	9	698
<i>Prima area</i>	70	-	70
Totale	1193	103	1090



TABELLA D

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, comma 8-bis)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 194 del 2009	Dotazione organica finale
Terza area	3.656*	*	3.656
Seconda area	2.846*	*	2.846
Prima area	158*	*	158
Totale	6.660	-	6.660

*Riduzioni già operate con d.P.C.M. 31 gennaio 2012.

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 138/2011	Dotazione organica finale
Terza area	3.656	44**	3.612
Seconda area	2.846	30**	2.816
Prima area	158	2**	156
Totale	6.660		6.584

** La riduzione nella percentuale minima del 10% della spesa del personale è stata operata **esclusivamente sulla dotazione organica delle sede centrale**, pari, originariamente, per la terza area a 435 unità, per la seconda area a 303 e per la prima area a 22.



Riduzioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2, comma 1)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 95 del 2012	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	3.612	39**	2.219***
<i>Seconda area</i>	2.816	27**	2.377***
<i>Prima area</i>	156	2**	93***
Totale	6.584	68	4.689***

** La riduzione nella percentuale minima del 10% della spesa del personale è stata operata **esclusivamente sulla dotazione organica delle sede centrale**, pari, originariamente, per la terza area a 391 unità, per la seconda area a 273 e per la prima area a 20.

*** Dall'indicazione finale del numero del personale non dirigenziale sono stati scomputati i 1.354 (terza area), 412 (seconda area) e 61 (prima area), unità traslate al DGMC perché rientranti nella direzione generale dell'esecuzione penale esterna.



TABELLA E

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINIORILE E DI COMUNITA'

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, comma 8-bis)

Area	Dotazione organica iniziale sede centrale	Riduzioni ex decreto-legge n. 194 del 2009	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	94	10	84
<i>Seconda area</i>	54	5	49
<i>Prima area</i>	2	-	2
Totale	150	15	135

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3)

Area	Dotazione organica iniziale sede cen'rale	Riduzioni ex decreto-legge n. 138 del 2011	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	84	8	76
<i>Seconda area</i>	49	5	44
<i>Prima area</i>	2	1	1
Totale	135	14	121



Riduzioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2, comma 1)

Area	Dotazione organica iniziale sede centrale	Riduzioni ex decreto-legge n. 95 del 2012	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	76	8	68
<i>Seconda area</i>	44	4	40
<i>Prima area</i>	1	-	1
Totale	121	12	109



TABELLA F

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, comma 8-bis)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 194 del 2009	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	194	20	174
<i>Seconda area</i>	345	34	311
<i>Prima area</i>	150	15	135
Totale	689	69	620

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 138 del 2011	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	174	18	156
<i>Seconda area</i>	311	31	280
<i>Prima area</i>	135	13	122
Totale	620	62	558

Riduzioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2, comma 1)

Area	Dotazione organica iniziale	Riduzioni ex decreto-legge n. 95 del 2012	Dotazione organica finale
<i>Terza area</i>	156	15	141
<i>Seconda area</i>	280	29	251
<i>Prima area</i>	122	12	110
Totale	558	56	







Ministero della Giustizia

RELAZIONE TECNICA

**Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia"**



RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: *SU INIZIATIVA GOVERNATIVA*

A) Titolo del provvedimento:

**Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia**

B) Amministrazione proponente	<i>Ministero della giustizia</i>
Amministrazione competente	<i>Ministero della giustizia</i>

C) TIPOLOGIA DELL'ATTO

Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D) Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. **Articolo 3, comma 4**
2. **Articolo 6**
3. **Articolo 7**
4. **Articolo 8, comma 1**
5. **Articolo 16, commi 5 e 6**
6. **Articolo 16, comma 8**
7. **Articolo 16, comma 9**

E) Il provvedimento NON comporta oneri aggiuntivi



Lo schema di dPCM in esame disciplina l'organizzazione del Ministero della giustizia rideterminando, nel contempo, gli uffici di livello dirigenziale generale e le dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale e del personale non dirigenziale dell'Amministrazione così come previsto dalle norme vigenti in materia.

1. Uffici dirigenziali di livello generale

Il combinato disposto dell'articolo 1, comma 404 lett. a) della Legge n. 296/2006, e dell'articolo 74, comma 1 lett. a) del D.L. n. 112/2008 prevede la rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale attraverso una riduzione delle posizioni dirigenziali non inferiore al 20% per gli uffici di livello generale. L'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede la rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale attraverso una riduzione delle posizioni dirigenziali non inferiore al 20% per gli uffici di livello generale così come rideterminati in applicazione del suddetto decreto legge n. 112/2008. I dirigenti generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che operano in sede territoriale sono stati esclusi dalla riduzione di cui al decreto legge n.95/2012 in quanto, in ragione dei compiti svolti, rientranti nel comparto sicurezza.

Il risparmio complessivo derivante dalle riduzioni, come indicate nella relazione illustrativa – Tab. A, è pari ad euro 4.612.823,10, come di seguito riportato.

TABELLA 1

DIRIGENTI GENERALI	parametri	Situazione iniziale	Situazione finale	spesa attuale	spesa rideterminata
Dirigente generale (Amm.ne C.le) DOG/DAG	265.166,00	12	13	3.181.992,00	3.447.158,00
Dirigente generale penitenziario DAP	247.103,64	25	16	6.177.591,00	3.953.658,24
Dirigente generale (Amm.ne C.le) DGMC	259.883,59	4	2	1.039.534,36	519.767,18
Dirigente generale penitenziario (Amm.ne C.le) DGMC	247.103,64	0	1	0	247.103,64
Dirig. Gen. DOG ex artt. 5 e 6 Dlgs 240/06	148.837,05	19	3	2.827.903,95	446.511,15
Dirigente generale Archivi Notarili	246.412,00	1	1	246.412,00	246.412,00
		61	36	13.473.433,31	8.860.610,21

Risparmio dirigenti generali 4.612.823,10



La riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale è stata recepita dall'articolo 3 comma 4, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8 comma 1, e dall'articolo 16, commi 5 e 8, del provvedimento in esame.

Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri.

RISPARMIO DI SPESA (come da tabella 1) = € 4.612.823,10

2. Uffici dirigenziali di livello non generale

L'articolo 16, comma 9, prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile (ora Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) e dell'Amministrazione degli archivi notarili nelle misure indicate nelle allegate tabelle C), D), E), F), e G) del provvedimento in esame.

Per quanto concerne la dotazione organica rideterminata dei **dirigenti di livello generale** si rimanda a quanto già esplicitato nel precedente punto.

Per quanto riguarda la rideterminazione dei **dirigenti di livello non generale**, tenuto conto delle deroghe previste nel decreto legge n. 194/2009, nel decreto legge n. 138/2011 e nel decreto legge n. 95/2012, che interessano il personale operante presso gli uffici giudiziari nonché il comparto sicurezza, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è già stata formalizzata, con D.P.C.M. 31 gennaio 2012, una riduzione complessiva pari a 127 posizioni dirigenziali di livello non generale; nell'ambito dell'Amministrazione giudiziaria è prevista una riduzione complessiva di 92 posizioni dirigenziali, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile una riduzione di 8 posizioni e nell'ambito dell'Amministrazione degli archivi notarili una riduzione complessiva di 14 posizioni. È, inoltre, previsto il passaggio di numero 34 dirigenti non generali di carriera penitenziaria DAP al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in quanto rientranti nella direzione generale dell'esecuzione penale esterna. Tale operazione è priva di effetti finanziari.

La disposizione NON comporta oneri



Tabelle 2.A e 2.B - Quantificazione degli effetti finanziari per la riduzione dei dirigenti di livello non generale.

TABELLA 2.A

Dettaglio comparti	parametri	Situaz. iniziale	Riduzioni ex DL 112/2008	Riduzioni ex DL 194/2009	Riduzioni ex DL 138/2011	Riduzioni ex DL 95/2012	Situazione post DL 95/2012	spesa attuale	spesa rideterminata
Dirigente II Fascia - DOG Uffici giudiziari	102.065,00	322	- 61	-	-	-	261	32.864.930,00	26.638.965,00
Dirigente II Fascia - DOG/DAG Amm.ne centrale	102.065,00	86	-	- 9	- 8	- 14	55	8.777.590,00	5.613.575,00
Dirigente II Fascia - DAP (ministeri)	117.585,00	56	- 13	- 8	- 3	- 3	29	6.584.760,00	3.409.965,00
Dirigente II Fascia - DAP (penitenziari)	95.222,00	487	- 68	- 38	- 39	- 8	300	46.373.114,00	28.566.600,00
Dirigente II Fascia - DGMC	103.086,00	24	- 4	- 1	- 1	- 2	16	2.474.064,00	1.649.376,00
Dirigente II Fascia - DGMC (penitenziari)	95.222,00	-	-	-	-	-	34	-	3.237.548,00
Dirigente II Fascia - Archivi notarili	95.195,00	31	- 5	- 3	- 2	- 4	17	2.951.045,00	1.618.315,00
Totale		1.006	- 151	- 59	- 53	- 31	712	100.025.503,00	70.734.344,00

TABELLA 2.B

Dettaglio amministrazione	Situaz. iniziale	Riduzioni ex DL 112/2008	Riduzioni ex DL 194/2009	Riduzioni ex DL 138/2011	Riduzioni ex DL 95/2012	Situazione post DL 95/2012	spesa attuale	spesa rideterminata
Amministrazione giudiziaria	408	- 61	- 9	- 8	- 14	316	41.642.520,00	32.252.540,00
Amministrazione penitenziaria	543	- 81	- 46	- 42	- 11	329	52.957.874,00	31.976.565,00
Giustizia minorile e di comunità	24	- 4	- 1	- 1	- 2	50	2.474.064,00	1.649.376,00
Archivi notarili	31	- 5	- 3	- 2	- 4	17	2.951.045,00	1.618.315,00
Totale	1.006	- 151	- 59	- 53	- 31	712	100.025.503,00	67.496.796,00

Risparmio totale € € 29.291.159,00



3. Personale non dirigenziale

Per quanto concerne la rideterminazione delle dotazioni organiche del **personale non dirigenziale**, tenuto delle deroghe sopra menzionate, interessanti il personale operante presso gli uffici giudiziari nonché le strutture ed il personale del comparto sicurezza, la situazione è quella riportata nelle tabelle che seguono, laddove si dà evidenza del rispetto delle disposizioni in termini di riduzione percentuale della spesa.

La disposizione in esame non comporta oneri.

Le riduzioni comportano un risparmio a regime pari a euro **30.387.992,00**.

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA								
Unità								
Amministrazione giudiziaria	parametri	unità attuali	Rid. Ex DL 194/2009	unità rideterminate post DL 194/09	Rid. Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	Rid. Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	46.563,63	537	66	471	55	416	94	322
AREA SECONDA	35.712,76	842	61	781	74	707	9	698
AREA PRIMA	30.764,07	87	17	70	-	70	-	70
		1.466	144	1.322	129	1.193	103	1.090
Spesa								
Amministrazione giudiziaria	parametri	Costo attuale	rid. spesa Ex DL 194/2009	unità rideterminate post DL 194/09	rid. spesa Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	rid. spesa Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	46.563,63	25.004.669	3.073.200	21.931.470	2.561.000	19.370.470	4.376.981	14.993.489
AREA SECONDA	35.712,76	30.070.144	2.178.478	27.891.666	2.642.744	25.248.921	321.415	24.927.506
AREA PRIMA	30.764,07	2.676.474	522.989	2.153.485	-	2.153.485	-	2.153.485
		57.751.287	5.774.667	51.976.621	5.203.744	46.772.876	4.698.396	42.074.480
Percentuale di riduzione della spesa			10,00%		10,01%		10,05%	

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'								
Unità								
Giustizia minorile	parametri	unità attuali	Rid. Ex DL 194/2009	unità rideterminate post DL 194/09	Rid. Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	Rid. Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	45.856,10	94	10	84	8	76	8	68
AREA SECONDA	35.274,28	54	5	49	5	44	4	40
AREA PRIMA	30.592,37	2	-	2	1	1	-	1
		150	15	135	14	121	12	109
Spesa								
Giustizia minorile	parametri	Costo attuale	rid. spesa Ex DL 194/2009	unità rideterminate post DL 194/09	rid. spesa Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	rid. spesa Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	45.856,10	4.310.473	458.561	3.851.912	366.849	3.485.064	366.849	3.118.215
AREA SECONDA	35.274,28	1.904.811	176.371	1.728.440	176.371	1.552.068	141.097	1.410.971
AREA PRIMA	30.592,37	61.185	-	61.185	30.592	30.592	-	30.592
		6.276.469	634.932	5.641.537	573.812	5.067.724	507.946	4.559.778
Percentuale di riduzione della spesa			10,12%		10,17%		10,02%	

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Unità								
Archivi notarili	parametri	unità attuali	Rid. Ex DL 194/2009	unità rideterminate post DL 194/09	Rid. Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	Rid. Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	46.563,63	194	20	174	18	156	15	141
AREA SECONDA	35.712,76	345	34	311	31	280	29	251
AREA PRIMA	30.764,07	150	15	135	13	122	12	110
TOTALI		689	69	620	62	558	56	502
Spesa								
Archivi notarili	parametri	Costo attuale	rid. spesa Ex DL 194/2009	unità rideterminate post DL 194/09	rid. spesa Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	rid. spesa Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	46.563,63	9.033.344	931.273	8.102.072	838.145	7.263.926	698.454	6.565.472
AREA SECONDA	35.712,76	12.320.902	1.214.234	11.106.668	1.107.096	9.999.573	1.035.670	8.963.903
AREA PRIMA	30.764,07	4.614.611	461.461	4.153.149	399.933	3.753.217	369.169	3.384.048
TOTALI		25.968.857	2.606.968	23.361.889	2.345.174	21.016.716	2.103.293	18.913.423
Percentuale di riduzione della spesa			10,04%		10,04%		10,01%	

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Unità						
Amministrazione penitenziaria	parametri	unità rideterminate post DL 194/09	Rid. Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	Rid. Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	45.856,10	435	44	391	39	352
AREA SECONDA	35.274,28	303	30	273	27	246
AREA PRIMA	30.592,37	22	2	20	2	18
		760	76	684	68	616
Spesa						
Amministrazione penitenziaria	parametri	Costo attuale	rid. spesa Ex DL 138/2011	unità rideterminate post DL 138/11	rid. spesa Ex DL 95/2012	unità rideterminate post DL 95/12
AREA TERZA	45.856,10	19.947.404	2.017.668	17.929.735	1.788.388	16.141.347
AREA SECONDA	35.274,28	10.688.107	1.058.228	9.629.878	952.406	8.677.473
AREA PRIMA	30.592,37	673.032	61.185	611.847	61.185	550.663
		31.308.543	3.137.081	28.171.460	2.801.979	25.369.483
Percentuale di riduzione della spesa			10,02%		9,95%	



Prospetto riepilogativo - Dotazioni organiche personale non dirigenziale

	Unità iniziali	Unità finali	Spesa iniziale	Spesa finale	Risparmio
Amministrazione giudiziaria	1.466	1.090	57.751.287	42.074.480	15.676.807
Amministrazione penitenziaria	760	616	31.308.543	25.369.483	5.939.060
Giustizia minorile e di comunità	150	109	6.276.469	4.599.778	1.716.691
Archivi notarili	689	502	25.968.857	18.913.423	7.055.434
Totale	3.065	2.317	121.305.156	90.917.164	30.387.992

Le riduzioni delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria sono da applicare alla sola amministrazione centrale per tutti i provvedimenti considerati. L'amministrazione penitenziaria deve operare solo le riduzioni previste, per l'amministrazione centrale, dal DL 138/2011 e dal DL 95/2012 in quanto ha già operato quelle relative al DL 194/2009.

	<i>rid. spesa Ex DL 194/2009</i>	<i>rid. spesa Ex DL 138/2011</i>	<i>rid. spesa Ex DL 95/2012</i>
Risparmi percentuali complessivi per provvedimento normativo	10,02%	10,03%	10,01%